

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2728

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMAROLI, FERRI, BETTOLI, CERAVOLO DOMENICO, LANDI, FOA,
ALBARELLO, RICCA, ALBERTINI, DE LAURO MATERA ANNA**

Presentata il 20 gennaio 1961

Modificazione dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge di modifica dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale intende abrogare i requisiti della età e della sana e robusta costituzione, richiesti per la nomina ad impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi e di ogni azienda municipale. La modifica proposta è ispirata alla necessità di rendere operante l'effettiva uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge ed allo Stato, come programmaticamente affermato negli articoli 3 e 4 della Costituzione. Allo stato attuale delle disposizioni legislative e dei vari regolamenti degli Enti locali, in materia di assunzione degli impiegati e dei salariati i diritti sanciti negli articoli 3 e 4 della Costituzione decadono per tutti i cittadini che abbiano superato l'età notoriamente prevista nei limiti dei trenta anni. Sorge così di fatto per tutti, una automatica limitazione del diritto al lavoro e dell'uguaglianza delle condizioni civili, con il variare dell'età.

Avviene, da una parte che con il maturarsi dell'esistenza umana, per cui è legittima l'esigenza di una maggiore garanzia sociale, proprio da parte dello Stato viene decurtato il diritto della piena possibilità di occupazione lasciando esposto il prestatore d'opera alle

sole offerte di impiego avanzate dai privati, determinando così un evidente aggravamento dello stato d'inferiorità del cittadino di fronte al bisogno di lavoro; dall'altra parte lo Stato autolimitandosi, in ordine alla possibilità di scegliere nell'ambito di tutto il quadro umano, esclude a priori la collaborazione di quei prestatori di opera che indubbiamente più esperti per una maggior vita vissuta, costituirebbero un contributo di opportune garanzie nelle varie esigenze della pubblica amministrazione.

Le disposizioni legislative e regolamentari imponenti limiti, impregnati di spirito anticostituzionale, al pieno diritto all'aspirazione di un posto di lavoro, contrastano pure con i principi di tutela racchiusi nel Codice civile nel capitolo dedicato ai rapporti di lavoro, contrastano con le norme della legge n. 264 dell'aprile 1949 sul collocamento e contrastano con lo stato di diritto e di fatto esistente nei rapporti privati.

Una tale disposizione legislativa, solo apparentemente rappresenta un privilegio di stato, ma essa è contro l'interesse della collettività indi dello Stato indi del singolo. Ha potuto imporsi solo in condizioni ove le offerte di lavoro sono sempre inferiori alle richieste e deriverebbero immediate difficoltà per ogni

ordinamento organico degli Enti locali qualora le condizioni del mercato del lavoro fossero capovolte.

Il dovere dei legislatori è quello di attuare una tale revisione avendo presente non solo gli interessi contingenti o di prospettiva delle parti, ma il senso del diritto, la necessità di consacrare la permanenza del diritto e del singolo e della collettività prescindendo dal tempo, poiché mai tra singolo e collettività può avvenire contrasto solo per effetto del decorrere dell'età del prestatore d'opera.

La nostra Costituzione stabilisce un orientamento programmatico che impone e tutela la personalità di ogni cittadino nella sua estrinsecazione di fronte al mondo esterno riconoscendogli le maggiori garanzie. I diritti dello Stato non possono sopraffare i diritti del singolo, e ciò non solo in ragione della dottrina, ma del fatto che la pubblica amministrazione è una persona giuridica risultante dalle esigenze della collettività, per cui il cittadino non è un'entità giuridica inferiore alla pubblica amministrazione bensì il microorganismo che contribuisce alla formazione della collettività; da ciò deriva che ogni limitazione posta al diritto del singolo è autolesione della pubblica amministrazione, ed è ovvio che ciò rappresenti una contraddizione inammissibile e irta di gravi conseguenze per il futuro.

Sfogliando la rivista di legislazione comparata si rileva che solo pochissimi sono gli Stati che hanno nei dispositivi legislativi, relativi alla materia di costituzione del rapporto di lavoro i requisiti del limite di età o delle condizioni fisiche. Questi limiti non si trovano nei Paesi noti per la loro legislazione moderna.

In Inghilterra si afferma che tutti i cittadini senza distinzione di razza, di sesso e di età, sono ammessi agli uffici pubblici in conformità alle leggi ed alle loro capacità psichiche. Nell'U.R.S.S. tutti i cittadini sono tutelati, nell'ammissione al lavoro senza limitazioni di sorta. Nel Venezuela la libertà del lavoro non avrà alcun limite se non quello imposto dal buon costume. Nel Perù è proibita nella formazione del rapporto di lavoro ogni clausola che restringa l'esercizio dei diritti civili e sociali, per diritto civile si intende come principale quello del lavoro che viene

garantito prescindendo dall'età e dalla condizioni fisiche. Analoga è la situazione in Columbia, negli Stati Uniti e nella maggior parte dei Paesi dell'Europa. Solo parziale è la limitazione in Francia la quale è comunque subordinata al caso per caso avendo salvaguardato le funzioni della pubblica utilità. Mantengono le clausole limitative vigenti nel nostro Paese con la formula assoluta dell'età e delle condizioni fisiche la Spagna ed il Portogallo.

Allo stato attuale del processo di automazione del lavoro, di meccanizzazione dei vari aspetti produttivi è un assurdo sostenere la necessità dei requisiti della idoneità fisica e della sana e robusta costituzione e della esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

È risaputo che in un ordinamento produttivo moderno il lavoro è destinato non ad assorbire solo lo sforzo fisico bensì in modo prevalente l'impegno intellettuale e psichico del prestatore d'opera. La pratica va poi dimostrando che in ogni processo produttivo la « sanità e perfezione » dell'organismo non costituiscono sempre fattori essenziali per il rendimento di un impiegato, poiché può verificarsi che, una prestanza anche eccezionale del corpo può mascherare talvolta un cervello di assai modeste proporzioni, così come un corpo debole e imperfetto può celare una grande energia di intelletto e di volontà, di cui non conviene privarsi. Si deve perciò riconoscere che non è ammissibile porre come limite all'accesso agli impieghi pubblici la sana e robusta costituzione in quanto il medico chiamato a giudicare tale circostanza, nell'ambito della sua discrezionalità dovrebbe constatare non tanto l'esistenza della sana e robusta costituzione fisica, quanto piuttosto la inesistenza di difetti o di malattie che possono costituire un pericolo o un grave disagio per la vita d'ufficio.

Occorre sanare questa situazione d'ingiustizia eliminando quelle disposizioni che contrastano con le norme costituzionali e che sono permeate di un'impronta razzista assolutamente contrastante con i principi democratici della nostra Repubblica.

Confidiamo pertanto nella sollecita e unanime approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, provincie e consorzi sono necessari i requisiti di cui all'articolo 7. L'amministrazione potrà sottoporre a visita medica l'impiegato o il salariato da assumere.

Il personale in pianta stabile, licenziato per soppressione del comune, per scioglimento del consorzio o per riduzione di organico ha diritto di partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre Amministrazioni ».